

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 26 gennaio 2021

tra

LVMH Italia S.p.A. – Divisione Moda e Pelletteria, rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Saccà ed assistita dalla Dr.ssa Roberta Rossetti di Confcommercio Imprese per l'Italia Mi-LO-MB, nonché dall'Avv. Massimo Dramis (di seguito, anche la "**Società**")

e

le segreterie nazionali della Filcams CGIL, della Fisascat CISL e Uiltucs UIL, in persona, rispettivamente, dei Sig.ri Luca De Zolt, Aurora Blanca e Paolo Proietti (di seguito, anche le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

in data 26 gennaio 2021 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 1, D.L. n. 104/2020 ed ex art. 22, D.L. n. 18/2020 come successivamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, nonché dall'art. 1, D.L. n. 52/2020 per il personale addetto alle unità di cui all'Allegato 1 al predetto verbale di accordo (di seguito, il "**Verbale**"), usufruendo di parte delle ulteriori 9 (nove) settimane di cui alla normativa citata, con le seguenti decorrenze:

- dal 14 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2020 per le seguenti unità Louis Vuitton:
Bologna, Galleria Cavour, 1;
Milano, Via Montenapoleone, 2;
Milano, Via Santa Radegonda 3, ang. Duomo;
Milano, Via Ugo Foscolo, 2;
Venezia, Calle Larga de L'Ascension, 1255-1256;
Verona, Via Mazzini, 82;
Padova, Piazza Garibaldi, 3;
- dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 per le seguenti unità Celine:
Firenze, Via de Pecori, 16R;
Milano, Via Montenapoleone, 25;
Milano, Via Santa Radegonda, 3;
Roma, Via Condotti, 20;
Roma, Via del Tritone;
Venezia, Calle Vallaresso, 1312-B.

Ciò premesso, le Parti, ad integrazione di quanto previsto nel Verbale, convengono quanto segue.

- 1) La Società, durante il periodo oggetto del presente accordo, si impegna a riconoscere ai collaboratori che saranno collocati in CIGD un'integrazione al trattamento di CIGD che consenta agli stessi di percepire un importo non inferiore all'80% della retribuzione lorda mensile fissa attualmente spettante. La suddetta integrazione lorda, che verrà erogata a titolo di *una tantum* "emergenza COVID-19", sarà corrisposta in un'unica *tranche* con il cedolino del mese di gennaio 2021. Resta inteso che, stante la natura ed il carattere eccezionale della suddetta *una tantum*, la stessa non avrà incidenza sugli istituti legali e contrattuali differiti, ivi incluso il TFR.
- 2) Nel corso del periodo di CIGD oggetto del presente accordo la Società riconoscerà per intero la maturazione dei ratei di 13^a e 14^a mensilità, delle ferie e dei permessi.
- 3) Nelle ipotesi previste al punto 4) del Verbale, la Società applicherà meccanismi di rotazione fra il personale sospeso, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionale, preferibilmente con modalità verticale. In tal caso, inoltre, la Società continuerà a dare attuazione – come fatto fino ad ora – a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla base di quanto previsto dal protocollo aziendale redatto in ottemperanza al Protocollo siglato il 14 marzo 2020 dal Governo e Cgil, Cisl e Uil, modificato dall'omonimo Protocollo del 24 aprile 2020, fornendo su richiesta delle OO.SS. firmatarie di presente accordo ogni eventuale informativa in merito;

Letto, confermato e sottoscritto

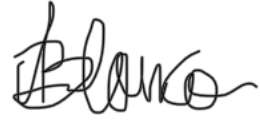
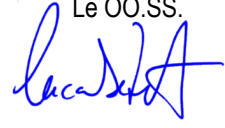
La Società



Confcommercio MI LO MB



Le OO.SS.



Palo Pirelli